

UNI/PdRxx:2019	Esperto del ciclo di vita delle sostanze - Attività e requisiti dei profili professionali di Responsabile Schede Dati di Sicurezza (RSDS) e di Esperto del Sistema Rifiuti (ESR)
Sommario	<p>La prassi di riferimento definisce i requisiti relativi ai profili professionali di Responsabile Schede Dati di Sicurezza (RSDS) e di Esperto del Sistema Rifiuti (ESR), individuandone le attività, i compiti e le relative conoscenze, abilità e competenze, definite sulla base dei criteri del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).</p> <p>Il documento fornisce, inoltre, gli elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento dei profili professionali definiti dal presente documento.</p> <p>NOTA La presente prassi di riferimento definisce i requisiti di due tra i possibili profili che sono riconducibili alla figura professionale dell'”esperto del ciclo di vita delle sostanze” nell'ambito delle professioni non organizzate in albi e ruoli ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4.</p>
Data	2019-02-15

Avvertenza

Il presente documento è un progetto di Prassi di Riferimento (UNI/PdR) sottoposta alla fase di consultazione, da utilizzare solo ed esclusivamente per fini informativi e per la formulazione di commenti.

Il processo di elaborazione delle Prassi di Riferimento prevede che i progetti vengano sottoposti alla consultazione sul sito web UNI per raccogliere i commenti del mercato: la UNI/PdR definitiva potrebbe quindi presentare differenze rispetto al documento messo in consultazione.

Questo documento perde qualsiasi valore al termine della consultazione, cioè il: 18 marzo 2019.

UNI non è responsabile delle conseguenze che possono derivare dall'uso improprio del testo dei progetti di Prassi di Riferimento in consultazione.

PREMESSA

La presente prassi di riferimento UNI/PdR XX:2019 non è una norma nazionale, ma è un documento pubblicato da UNI, come previsto dal Regolamento UE n.1025/2012, che raccoglie prescrizioni relative a prassi condivise all'interno del seguente soggetto firmatario di un accordo di collaborazione con UNI:

EPTAS - Esperti della Prevenzione per la Tutela dell'Ambiente e della Salute

Via Gioacchino Volpe, 10

56121 Ospedaletto (PI)

La presente prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo "Esperto del ciclo di vita delle sostanze", condotto da UNI, costituito dai seguenti esperti:

NOME COGNOME - Project Leader (ORG)

Nome Cognome (Organizzazione)

...

La presente prassi di riferimento è stata ratificata dal Presidente dell'UNI il XX YY 2019.

Le prassi di riferimento, adottate esclusivamente in ambito nazionale, rientrano fra i "prodotti della normazione europea", come previsti dal Regolamento UE n.1025/2012, e sono documenti che introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo ristretto ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI.

Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate.

Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione della presente prassi di riferimento, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione.

SOMMARIO

INTRODUZIONE	4
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	7
2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI.....	7
3 TERMINI E DEFINIZIONI	7
4 PRINCIPIO	12
5 PROFILI PROFESSIONALI	12
5.1 RESPONSABILE SCHEDE DATI DI SICUREZZA (RSDS).....	12
5.1.1 PROCESSO DI VERIFICA E REDAZIONE DELLE SDS.....	13
5.1.2 COMPITI, CONOSCENZE, ABILITA E COMPETENZE	18
5.2 ESPERTO DEL SISTEMA RIFIUTI (ESR).....	24
5.2.1 PROCESSO DI GESTIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI.....	24
5.2.2 COMPITI, CONOSCENZE, ABILITA E COMPETENZE	28
6 ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE E CONVALIDA DEI RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO (CERTIFICAZIONE)	32
6.1 GENERALITÀ	32
6.1.1 COMMISSIONE D'ESAME	32
6.2 CERTIFICAZIONE PER IL PROFILO DI "RSDS"	32
6.2.1 ACCESSO ALLA PROVA D'ESAME PER LA CERTIFICAZIONE	32
6.2.2 PROVE DELL'ESAME DI CERTIFICAZIONE.....	33
6.3 CERTIFICAZIONE PER IL PROFILO DI "ESR"	34
6.3.1 ACCESSO ALLA PROVA D'ESAME PER LA CERTIFICAZIONE	34
6.3.2 PROVE DELL'ESAME DI CERTIFICAZIONE.....	35
6.4 MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DEL RSDS E DELL'ESR.....	37
6.4.1 REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	37
6.5 REQUISITI PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE.....	37
APPENDICE A – PROSPETTO DEI DESCRITTORI DEI LIVELLI DEL QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE (EQF).....	38
APPENDICE B – ASPETTI DEONTOLOGICI APPLICABILI	39

INTRODUZIONE

L'esperto del ciclo di vita delle sostanze, nelle sue due declinazioni RSDS (Responsabile Schede di Dati di Sicurezza) e ESR (Esperto Sistema Rifiuti), si occupa di seguire le sostanze, in quanto tali o contenute in miscele, dalla loro immissione sul mercato fino al loro smaltimento come rifiuto nelle possibili matrici ambientali.

A oggi non sono presenti nella legislazione dell'Unione Europea profili professionali orientati da competenze specifiche sul ciclo di vita delle sostanze, dalla loro immissione sul mercato alla loro fine vita come rifiuto o parte di esso, di conseguenza:

- il profilo RSDS opera con competenze specifiche relativamente alla caratterizzazione dei pericoli/rischi di sostanze e miscele affinché un'organizzazione possa adempiere agli obblighi legislativi garantendo la salvaguardia della salute dei lavoratori e dell'ambiente come pure dei consumatori finali in qualità di utilizzatori di sostanze e miscele;
- il profilo ESR opera, con competenze professionali all'avanguardia nei diversi ambiti della gestione rifiuti (raccolta, trasporto, stoccaggio, smaltimento, ecc.) affinché l'organizzazione possa adempiere agli obblighi ambientali in modo regolare e soprattutto sicuro dal punto di vista legislativo.

I due profili professionali di dettaglio coprono, quindi, funzioni di:

- RSDS: raccolta ed analisi dei dati aziendali che necessitano per l'elaborazione di SDS di sostanze e miscele immesse sul mercato dell'Unione Europea;
- ESR: descrizione dell'intero processo di gestione dei rifiuti, al fine di ottimizzare quest'ultimo principalmente dal punto di vista dell'impatto ambientale ma anche, dove potenzialmente possibile, dal punto di vista economico.

La finalità è quella di definire i requisiti professionali dell'esperto del ciclo di vita delle sostanze, nelle sue due declinazioni, RSDS e ESR,

- creando uno standard che riconosca il ruolo di un professionista Responsabile SDS e di un professionista Esperto Sistema Rifiuto, e che permetta alle imprese di portare al proprio interno strumenti, metodologie e competenze certificate;
- rendendo il RSDS un ruolo strategico per assicurare una corretta caratterizzazione di sostanze e miscele attraverso la SDS fornita ai destinatari;
- rendendo la funzione dell'Esperto Sistema Rifiuto tassello strategico per assicurare una corretta funzionalità dell'intero ciclo di un rifiuto ;
- mappando le competenze tecnico specialistiche e trasversali dei profili professionali del RSDS ed ESR;
- fornendo all'utenza un riferimento ai fini dell'attestazione della formazione dei due professionisti, comprese le indicazioni inerenti gli aspetti etici e deontologici applicabili.

Le aree di intervento che possono essere individuate nel ruolo del profilo professionale di RSDS sono:

- Classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele (rispettivamente fabbricate e formulate), importate o distribuite da un'impresa
- Analisi e validazione dei dati relativi alla classificazione ed etichettatura nelle SDS delle materie prime fornite ad un'impresa che fabbrica sostanze, formula miscele o produce articoli
- Redazione, analisi e validazione dei testi per le 16 sezioni della SDS
- Redazione, analisi e validazione degli eventuali scenari espositivi da allegare alla SDS
- Monitoraggio degli aggiornamenti legislativi che determinano la revisione delle SDS fornite ai destinatari di sostanze e miscele
- Redazione di eventuali schede informative per sostanze e miscele non soggette all'obbligo di redazione della SDS
- Redazione di eventuali schede informative per articoli contenenti sostanze pericolose
- Comunicazione delle informazioni da monte a valle e viceversa secondo le disposizioni contenute negli artt.31-36 (titolo IV) del Regolamento REACH
- Distribuzione delle SDS nelle lingue previste a tutti i destinatari
- Analisi e implementazione delle informazioni ricevute dai destinatari concernenti i pericoli/rischi presentati da sostanze e miscele fornite
- Archiviazione e conservazione di informazioni e documenti funzionali all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 31 e 32 del Regolamento (CE) 1907/2006.

Le aree di intervento che possono essere individuate nel ruolo del profilo professionale di Esperto Sistema Rifiuti sono:

- Identificazione del rifiuto (trattamento individuale presso il produttore)
- Analisi del ciclo produttivo
- Attribuzione corretta dei codici CER dei rifiuti presso il produttore/detentore
- Valutazione e identificazione dell'ideale destinazione dei rifiuti (recupero o smaltimento) a livello nazionale, UE o extra UE
- Attribuzione corretta dei codici HP ai sensi del Regolamento (UE) n.1357/2014
- Controllo della corretta compilazione della scheda di caratterizzazione o descrizione del rifiuto
- Attribuzione della classificazione per il trasporto ADR, RID, IMDG Code (se applicabile)

Progetto UNI/PdR XX:2019

- Verifica dei movimenti sui documenti cartacei relativi al carico/scarico del rifiuto;
- Verifica della redazione della documentazione accompagnatoria cartacea;
- Verifica della redazione del documento cartaceo relativo al carico/scarico del rifiuto;
- Verifica della gestione del deposito temporaneo, lo stoccaggio e la movimentazione;
- Verifica degli scarti e dei residui di produzione.

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente prassi di riferimento definisce i requisiti relativi ai profili professionali di Responsabile Schede Dati di Sicurezza (RSDS) e di Esperto del Sistema Rifiuti (ESR), individuandone le attività, i compiti e le relative conoscenze, abilità e competenze, definite sulla base dei criteri del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Il presente documento fornisce, inoltre, gli elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento dei profili professionali definiti dal presente documento.

NOTA La presente prassi di riferimento definisce i requisiti di due tra i possibili profili che sono riconducibili alla figura professionale dell'esperto del ciclo di vita delle sostanze" nell'ambito delle professioni non organizzate in albi e ruoli ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

La presente prassi di riferimento rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi e legislativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nel presente documento come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche e s.m.i.

Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - Parte Quarta: norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, e s.m.i.

D.Lgs. n. 81/2008 Testo unico per la sicurezza sul lavoro – Titolo IX: Sostanze pericolose

UNI CEI EN ISO/IEC17024 Valutazione della conformità – Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del personale

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento valgono i termini e le definizioni seguenti.

NOTA I termini e le definizioni di base adottate (ossia, abilità, conoscenza competenza, apprendimento formale, apprendimento non-formale, apprendimento informale, apprendimento permanente, qualifica) sono,

in massima parte, ripresi dallo EQF, dallo ECVET, dalla terminologia pertinente in vigore in ambito comunitario e da quella utilizzata a livello nazionale italiano.

3.1 TERMINI GENERALI

3.1.1 **abilità:** Capacità di applicare conoscenze (3.1.6) per portare a termine compiti e risolvere problemi.

NOTA 1 Nel contesto dell'EQF le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale nell'uso di metodo, materiali, strumenti).

NOTA 2 Definizione adattata dall'EQF, Allegato I, definizione g).

3.1.2 **apprendimento formale:** Apprendimento derivante da attività formative, intenzionali e strutturate, realizzate da enti/istituzioni d'istruzione e formazione riconosciuti da un'autorità competente; comporta il rilascio di titoli aventi valore legale.

3.1.3 **apprendimento informale:** Apprendimento derivante da esperienze lavorative, da quelle di vita familiare ed anche dal tempo libero; non è un'attività volutamente strutturata e, alcune volte, l'apprendimento non è intenzionale.

3.1.4 **apprendimento non-formale:** Apprendimento derivante da attività formative, intenzionali e strutturate, realizzate in qualsiasi ambito diverso da quello formale; non dà luogo al rilascio di titoli aventi valore legale.

3.1.5 **competenza:** Comprovata capacità di utilizzare conoscenze (3.1.6), abilità (3.1.1) e capacità personali in situazioni di lavoro o di studio nello sviluppo professionale personale, esercitabile con un determinato grado di autonomia e responsabilità.

NOTA 1 Definizione adattata dal EQF, Allegato I, definizione i). Il termine "competenze" si intende equivalente al termine "responsabilità e autonomia" di cui all'Appendice A del presente documento che riporta i descrittori dell'EQF.

NOTA 2 Le capacità personali comprendono in particolare, aspetti sociali, e/o metodologici.

3.1.6 **conoscenza:** Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.

NOTA 1 Le informazioni comprendono, ma non ne sono limitate: fatti, principi, teorie, pratiche ed esperienze relative ad un settore di lavoro o di studio.

NOTA 2 Nel contesto dell'EQF le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

NOTA 3 Definizione adattata dall'EQF, allegato I, definizione f).

3.1.7 **convalida dei risultati dell'apprendimento:** Processo di conferma che determinati risultati dell'apprendimento (3.1.9) valutati, ottenuti da una persona, corrispondono ai risultati specificati richiesti per una qualifica o per parte di essa.

NOTA 1 La certificazione, in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024, può essere un processo di valutazione e convalida.

NOTA 2 Il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento, secondo regole definite, da parte di un datore di lavoro o di altre organizzazioni preposte, è altresì un processo di valutazione e convalida.

3.1.8 qualifica: Risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un'organizzazione competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento (3.1.9) di una persona corrispondono a norme tecniche definite.

NOTA 1 Definizione adattata dall'EQF Allegato I, definizione a).

3.1.9 risultati dell'apprendimento: Descrizione di ciò che una persona conosce, capisce ed è in grado di fare al termine di un processo di apprendimento.

NOTA 1 I risultati sono descritti in termini di conoscenze, abilità e competenze.

NOTA 2 I risultati dell'apprendimento possono derivare da formazione formale (3.1.2), non formale (3.1.4) o informale (3.1.3).

3.1.10 valutazione dei risultati dell'apprendimento: Metodi e processi utilizzati per definire la misura in cui una persona ha effettivamente conseguito una particolare conoscenza (3.1.6), abilità (3.1.1) o competenza (3.1.5).

3.2 TERMINI PROFESSIONALI RSDS

NOTA Le seguenti definizioni sono tratte dall'art.3 del Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) e s.m.i.

3.2.1 articolo: Un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.

3.2.2 categoria d'uso e d'esposizione: Uno scenario d'esposizione che copre una vasta gamma di processi o usi, in cui i processi o gli usi sono comunicati quanto meno in termini di breve descrizione generale dell'uso.

3.2.3 destinatario di un articolo: Un utilizzatore industriale o professionale o un distributore cui viene fornito un articolo, esclusi i consumatori.

3.2.4 destinatario di una sostanza o di una miscela: Un utilizzatore a valle o un distributore a cui viene fornita una sostanza o una miscela.

3.2.5 distributore: Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi.

3.2.6 fabbricante: Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità.

3.2.7 fabbricazione: La produzione o l'estrazione di sostanze allo stato naturale.

3.2.8 fornitore di un articolo: Ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato.

3.2.9 fornitore di una sostanza o di una miscela: Ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela.

3.2.9 immissione sul mercato: L'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato.

3.2.8 importatore: Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione.

3.2.7 importazione: L'introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità.

3.2.2 miscela: Una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze.

3.2.4 produttore di un articolo: Ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all'interno della Comunità.

3.2.16 scenario d'esposizione: L'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione possono coprire un processo o un uso specifico o più processi o usi specifici, se del caso.

3.2.1 sostanza: Un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione.

3.2.10 utilizzatore a valle: Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un re-importatore a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), è considerato un utilizzatore a valle.

3.2.12 uso: Ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione.

3.2.13 uso identificato: L'uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o l'uso di una miscela, previsto da un attore della catena d'approvvigionamento, compreso l'uso proprio, o che gli è notificato per iscritto da un utilizzatore immediatamente a valle.

NOTA Sono inoltre inserite nel presente documento anche le seguenti definizioni non incluse nell'art.3 del Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) e s.m.i.

3.2.22 autorizzazione: Una procedura per garantire che i rischi derivanti da talune sostanze estremamente preoccupanti, incluse in allegato XIV del Regolamento n.1907/2006 (REACH) e s.m.i., siano adeguatamente controllati e che tali sostanze vengano gradualmente sostituite da alternative idonee.

3.2.23 restrizione: Uno strumento legislativo che limita o proibisce la produzione, l'immissione sul mercato o l'uso di una sostanza al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente da rischi inaccettabili rappresentati da talune sostanze pericolose.

3.2.20 scheda dati di sicurezza: Un documento comprensivo di 16 sezioni, conformi all'Allegato II del Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) e s.m.i. che fornisce informazioni esaurienti sull'uso di una sostanza o su una miscela per un adeguato controllo delle sostanze chimiche nei luoghi di lavoro. I datori lavoro e i lavoratori la usano come fonte di informazioni sui pericoli, compresi i pericoli per l'ambiente, e per ottenere raccomandazioni sulle precauzioni di sicurezza.

3.2.21 scheda informativa: Documento descrittivo che fornisce informazioni su sostanze e miscele ai sensi dell'art. 32 Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) e s.m.i.

3.2.21 sostanza estremamente preoccupante (Substance of Very High Concern, SVHC): Una sostanza rispondente ai criteri di cui all'art. 57 ed identificata a norma dell'art. 59 par. 1 del Regolamento n.1907/2006 (REACH) e s.m.i., contenuta nella lista delle sostanze candidate all'inclusione nell'allegato XIV.

3.3 TERMINI PROFESSIONALI ESR

NOTA I termini e le definizioni da 3.3.1 a 3.3.8 sono tratti dal D.Lgs. n.205/2010 – Art. 10: Modifiche all'articolo 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

3.3.1 commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.

3.3.2 detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

3.3.3 gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

3.3.4 intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

3.3.5 produttore di rifiuti: soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

3.3.6 responsabile tecnico: soggetto responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme a tutela ambientale e sanitaria, con particolare

riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati.

3.3.7 rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

3.3.8 rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

4 PRINCIPIO

Il presente documento è strutturato in modo tale da definire i profili professionali di Responsabile Schede Dati di Sicurezza (RSDS) e di Esperto del Sistema Rifiuti (ESR), descrivendone l'attività, in termini di processo, fasi e compiti che caratterizzano l'attività di tali profili.

Il documento definisce, inoltre, gli indirizzi operativi per la valutazione della conformità delle persone ai requisiti di conoscenza, abilità e competenza richiesti per ciascuno dei profili professionali. Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework- EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento.

La prassi di riferimento si completa con:

- Appendice A con il prospetto dei descrittori dei livelli del Quadro europeo delle qualifiche (EQF);
- Appendice B che descrive gli aspetti deontologici applicabili.

5 PROFILI PROFESSIONALI

5.1 RESPONSABILE SCHEDE DATI DI SICUREZZA (RSDS)

Il Responsabile Schede Dati di Sicurezza (RSDS) opera nella valutazione delle informazioni relative alle sostanze e/o miscele in entrata (materie prime) in un qualsiasi sito ove si svolgono attività professionali o industriali, e nella redazione delle schede dati di sicurezza (di seguito indicate SDS) di sostanze e/o miscele e, se previsto dalla legislazione vigente per settori specifici, di articoli/oggetti immesse/i sul mercato dell'Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Il RSDS svolge le attività seguenti:

- a) la verifica dal punto di vista regolatorio delle SDS relative alle sostanze, in quanto tali o contenute in miscele, in entrata nel sito operativo dell'impresa e provenienti da un fornitore residente in un Paese appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, per essere sottoposte ad un uso industriale o professionale all'interno del sito operativo (e.g. fabbricazione di nuove sostanze, miscelazione, produzione di articoli, ausiliario di processo, prodotto per la manutenzione, ecc.).
- b) la redazione delle SDS relative alle sostanze, in quanto tali o contenute in miscele, in entrata nel sito operativo dell'impresa e provenienti da un fornitore residente in un Paese


non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, per essere sottoposte ad una o più delle attività industriali o professionali indicate al punto c). In questo caso l'impresa si configura come importatore e all'atto dell'importazione immette la sostanza/miscela sul mercato dell'Unione Europea.

- c) la redazione delle SDS di sostanze o di miscele, immesse sul mercato in uno o più dei Paesi appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, che si generano da una o più delle seguenti attività:
- fabbricazione di sostanze;
 - formulazione di miscele;
 - rimarcatura (re-branding) di sostanze e/o miscele;
 - distribuzione di sostanze e/o miscele.

In funzione della complessità e dalla numerosità delle attività relative alle SDS dell'azienda, RSDS potrà essere anche il coordinatore tra più professionisti coinvolti, ognuno in base alle specifiche competenze, nella produzione e/o nella valutazione di dati affidabili da inserire nella SDS di sostanza e/o miscela (per esempio tossicologo, eco-tossicologo, tecnico del laboratorio di testing, esperto trasporto di merci pericolose, ecc.).

5.1.1 PROCESSO DI VERIFICA E REDAZIONE DELLE SDS

Nello schema di seguito si illustrano le fasi che compongono il processo di verifica SDS di sostanze e miscele provenienti da fornitori basati nell'UE (vedere punto 5.1 a).




Per ogni fase del processo di processo di verifica delle SDS di sostanze e miscele provenienti da fornitori basati nell'UE, la tabella qui di seguito descrive le attività associate a ogni fase, i documenti che devono essere prodotti o che devono essere sottoposti a verifica, e i soggetti coinvolti.

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

FASE DEL PROCESSO		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	DOCUMENTI DA PRODURRE O DA SOTTOPORRE A VERIFICA	SOGGETTI COINVOLTI
1	DEFINIZIONE DELL'INCARICO	- contatto con il committente o il datore di lavoro	- prospetto delle attività - preventivo di spesa o Richiesta di indennità per mansione	- Datore di lavoro - Legale Rappresentante
2	CHECK UP AZIENDALE (SOSTANZE/MISCELE IN INGRESSO)	- disamina dell'approvvigionamento di prodotti in ingresso (sostanze e miscele) - disamina del ciclo produttivo - raccolta di informazioni tecniche e documentali sui prodotti in ingresso (sostanze e miscele)	- elenco prodotti in ingresso	- Direttore Tecnico - Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione - Responsabile Assicurazione Qualità - Responsabile Sistema Gestione Ambientale
3	VERIFICA COMPLETEZZA E COERENZA DELLE SDS DELLE SOSTANZE/MISCELE IN INGRESSO	- verifica della SDS dei fornitori con riferimento alle check list SDS predisposte da ECHA e dagli Enti competenti nazionali (Ministero della Salute, Regioni, ISS, ecc.) e all'allegato II del Regolamento REACH così come modificato	- eventuale comunicazione ai fornitori di non conformità rilevate nelle SDS di sostanze e miscele ricevute e richiedere l'aggiornamento delle SDS non conformi	- Direttore Tecnico - Direttore Acquisti - Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione - Responsabile Assicurazione Qualità - Responsabile Sistema Gestione Ambientale
4	RACCOLTA DEGLI SCENARI ESPOSITIVI DELLE SOSTANZE REGISTRATE	- raccogliere gli scenari espositivi delle sostanze registrate ricevuti dai fornitori per ogni uso identificato tramite i descrittori d'uso - verificare la compatibilità degli scenari espositivi delle sostanze registrate con gli usi identificati relativi ai processi attivi nel sito operativo dell'azienda	- categorizzazione degli scenari espositivi per gli usi identificati dei processi interni all'azienda	- Direttore Tecnico - Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione - Responsabile Assicurazione Qualità - Responsabile Sistema Gestione Ambientale
5	RACCOLTA INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI OPERATIVE E LE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI AZIENDALI	con riferimento agli scenari espositivi ricevuti dai fornitori: - raccogliere i parametri utili relativi alle varie fasi di lavorazione delle sostanze, in quanto tali o contenute in miscele, (temperatura, pressione, pH, ecc.) - raccogliere i dati utili alla verifica dell'esposizione dei lavoratori (TLV, DPI, ventilazione generale e specifica, ecc.) - raccogliere i dati utili relativi ai determinanti di esposizione (generali, acqua, aria, suolo, rifiuti) per la verifica dell'impatto ambientale (quantità usata in sito, giorni di emissione, MSafe, ecc.)	- elenco parametri utili che caratterizzano le condizioni operative dei processi aziendali - elenco dati utili per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori - elenco dati utili per la valutazione dell'impatto ambientale	- Direttore Tecnico - Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione - Responsabile Sistema Gestione Ambientale
6	COMUNICAZIONE AI FORNITORI SECONDO ART.34 DEL REGOLAMENTO REACH (EVENTUALE)	con riferimento alle SDS ricevute comunicare ai fornitori: - eventuali nuove informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze in ingresso, indipendentemente dagli usi interessati - ogni altra informazione, relativa agli usi identificati, che potrebbe porre in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate nella SDS	- notifica delle informazioni pertinenti per iscritto su carta o in formato elettronico con avviso di ricevimento da parte del fornitore (raccomandata a/r, PEC, ecc.)	- Direttore Tecnico - Direttore Acquisti - Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione - Responsabile Assicurazione Qualità - Responsabile Sistema Gestione Ambientale
7	IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DALLE SDS E DAGLI SCENARI ESPOSITIVI	con riferimento alle SDS e agli scenari espositivi delle sostanze, in quanto tali o contenute in miscele, in ingresso al sito operativo: - verificare le misure di gestione del rischio esistenti - proporre le eventuali nuove misure di gestione del rischio	- comunicare per iscritto la proposta di eventuali nuove misure di gestione del rischio al RSPP e al datore di lavoro/legale rappresentante	- Direttore Tecnico - Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione - Responsabile Assicurazione Qualità - Responsabile Sistema Gestione Ambientale

Nello schema di seguito si illustrano le fasi che compongono il processo di redazione delle SDS di sostanze e miscele immesse sul mercato UE (vedere punti 5.1 b) e 5.1 c)).



Per ogni fase del processo di redazione delle SDS di sostanze e miscele immesse sul mercato UE, la tabella di seguito descrive le attività associate a ogni fase, i documenti che devono essere prodotti o che devono essere sottoposti a verifica, e i soggetti coinvolti.

FASE DEL PROCESSO		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	DOCUMENTI DA PRODURRE O DA SOTTOPORRE A VERIFICA	SOGGETTI COINVOLTI
1	DEFINIZIONE DELL'INCARICO	- contatto con il committente o il datore di lavoro	- prospetto delle attività - preventivo di spesa o Richiesta di indennità per mansione	- Datore di lavoro - Legale Rappresentante
2	CHECK UP AZIENDALE (SOSTANZE/MISCELE IN INGRESSO/USCITA)	- disamina dell'approvvigionamento di sostanze e miscele in ingresso (materie prime e prodotti finiti) - disamina del ciclo produttivo - disamina dei prodotti in uscita fabbricati (sostanze) e/o formulati (miscele) - disamina dei prodotti finiti in ingresso (sostanze e/o miscele) soggetti a re-branding prima dell'uscita - disamina dei prodotti finiti in ingresso e distribuiti sul mercato tal quali (in uscita) - raccolta di informazioni tecniche e documentali sui prodotti in ingresso ed in uscita (sostanze e/o miscele)	- elenco prodotti in ingresso - elenco prodotti in uscita	- Direttore Tecnico - Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione - Responsabile Assicurazione Qualità - Responsabile Sistema Gestione Ambientale
3	VERIFICA COMPLETEZZA E COERENZA DELLE SDS DELLE SOSTANZE/MISCELE IN ENTRATA	- verifica della SDS dei fornitori con riferimento alle check list SDS predisposte da ECHA e dagli Enti competenti nazionali (Ministero della Salute, Regioni, ISS, ecc.) e all'allegato II del Regolamento REACH così come modificato	- eventuale comunicazione ai fornitori di non conformità rilevate nelle SDS di sostanze e miscele ricevute e richiedere l'aggiornamento delle SDS non conformi	- Direttore Tecnico - Direttore Acquisti - Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione - Responsabile Assicurazione Qualità - Responsabile Sistema Gestione Ambientale
4	RACCOLTA DEGLI SCENARI ESPOSITIVI DELLE SOSTANZE REGISTRATE/SCENARI ESPOSITIVI CONSOLIDATI DI MISCELE	- raccogliere gli scenari espositivi delle sostanze registrate/scenari espositivi consolidati di miscela ricevuti dai fornitori per ogni uso identificato tramite i descrittori d'uso - verificare la compatibilità degli scenari espositivi delle sostanze registrate/scenari espositivi consolidati di miscela con gli usi identificati relativi ai processi attivi nel sito operativo dell'azienda - discriminare gli scenari espositivi delle sostanze registrate/scenari espositivi consolidati di miscela per singolo uso identificato presso i destinatari	- categorizzazione degli scenari espositivi per gli usi identificati dei processi interni all'azienda - categorizzazione degli scenari espositivi per gli usi identificati dei destinatari	- Direttore Tecnico - Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione - Responsabile Assicurazione Qualità - Responsabile Sistema Gestione Ambientale
5	RACCOLTA INFORMAZIONI DISPONIBILI SULLE SOSTANZE, IN QUANTO TALI O CONTENUTE IN MISCELE, IN USCITA	- verifica SDS dei fornitori di sostanze e/o miscele in ingresso - verifica database di informazioni scientifiche gratuite o a pagamento - verifica degli eventuali test da effettuare	- inserimento o integrazione delle informazioni disponibili per le sostanze nell'archivio aziendale contenuto nel software di elaborazione SDS o in documenti elettronici utilizzati allo scopo (e.g. file word, excel)	- Direttore Tecnico - Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione - Responsabile Sistema Gestione Ambientale
6	ACQUISIZIONE DELLE COMPOSIZIONI DI SOSTANZE E/O MISCELE IN USCITA	- acquisizione delle distinte basi dei prodotti (sostanze o miscele) dall'ERP aziendale - inserimento delle composizioni dei prodotti nel software di elaborazione SDS o in documenti elettronici utilizzati allo scopo (e.g. file word, excel)	- verifica che ogni singola composizione sia disponibile al 100% - richiedere SDS al fornitore nel caso in cui in una composizione sia presente una sostanza, in quanto tale o contenuta in miscela, assente nell'archivio delle sostanze aziendali	- Direttore Tecnico - Responsabile ERP - Responsabile Assicurazione Qualità
7	RACCOLTA INFORMAZIONI PER LE PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE DI SOSTANZE E MISCELE	- raccogliere le informazioni relative ai prodotti in uscita (sostanze e/o miscele) per le proprietà da indicare nella sezione n.9 della SDS - eseguire le prove sperimentali necessarie secondo i metodi indicati nel Regolamento CLP o nel Regolamento REACH	- sezione n.9 della SDS completata con le informazioni pertinenti	- Direttore Tecnico

8	CREAZIONE DEL DATABASE DELLE SOSTANZE IN USCITA, IN QUANTO TALI O CONTENUTE IN MISCELE	- raccolta delle sostanze, in quanto tali o contenute in miscele, ricevute dai fornitori e presenti nei prodotti finiti in uscita (sostanze fabbricate, miscele formulate, sostanze e/o miscele rimarcate, sostanze e/o miscele distribuiti)	- classificazione delle sostanze registrate secondo il Reg. REACH da verificare con la classificazione pubblicata sul sito di ECHA - classificazione delle sostanze non registrate da verificare con la classificazione indicata dal fornitore e le classificazioni armonizzate e/o notificate secondo il Reg. CLP	- Direttore Tecnico - Responsabile ERP - Responsabile Assicurazione Qualità - Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione - Responsabile Sistema Gestione Ambientale
9	CREAZIONE DEL DATABASE MISCELE IN USCITA	- acquisizione delle composizioni delle miscele dall'ERP aziendale	- distinte basi delle miscele	- Direttore Tecnico - Responsabile ERP
10	ELABORAZIONE DELLE SDS DI SOSTANZE E/O MISCELE IN USCITA	- impiego del software di elaborazione SDS oppure dei fogli elettronici di calcolo/scelta testi	- verifica di completezza e coerenza, controllo delle 16 sezioni della SDS	- Direttore Tecnico
11	INSERIMENTO SCENARI ESPOSITIVI PER LA SOSTANZA E/O MISCELA OPPURE CONSOLIDAMENTO DEGLI SCENARI ESPOSITIVI PER LA MISCELA	- Sostanza: inserire lo scenario espositivo pertinente della sostanza in relazione all'uso identificato del destinatario - Miscela: raccogliere e consolidare in un testo unico di scenario di miscela gli scenari delle sostanze per l'uso identificato del destinatario oppure assemblare gli scenari disponibili delle sostanze contenute nella miscela secondo criteri stabiliti	- verifica della redazione / assemblaggio degli scenari espositivi redatti dall'azienda o ricevuti dai fornitori	- Direttore Tecnico - Responsabile Assicurazione Qualità - Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione - Responsabile Sistema Gestione Ambientale

5.1.2 COMPITI, CONOSCENZE, ABILITA E COMPETENZE

Di seguito, sono riportati in un elenco, da ritenersi non esaustivo, i principali riferimenti normativi e legislativi in materia di gestione di sostanze e miscele.

In particolare il RSDS deve, ove previsto nel testo aggiornato dei riferimenti citati, indicare nell'opportuna sezione della scheda dati di sicurezza l'applicabilità di una specifica legislazione in virtù del contenuto, anche sotto forma di impurezza in concentrazione significativa, di una o più sostanze regolamentate dal dispositivo di legge.

RSDS			
Responsabile Schede di Sicurezza			
	RIFERIMENTO	TEMA/AREA	
Riferimenti normativi/ legislativi	Regolamento (CE) n.1907/2006 e s.m.i.	REACH	
	Regolamento (CE) n.1272/2008 e s.m.i.	CLP	
	Direttiva 98/24/CE	Direttiva sugli agenti chimici	
	Decreto Legislativo n.81/2008 – Titolo IX	Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	
	Direttiva (UE) 2017/164	Limiti di esposizione professionale	
	Direttiva 2004/37/CE	Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro	
	Direttiva 92/85/CEE	Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	
	Regolamento (UE) 2016/245	Dispositivi di protezione individuale	
	Direttiva 2008/68/CE	Trasporto interno di merci pericolose:	
	ADR	Trasporto merci pericolose su strada	
	RID	Trasporto merci pericolose su ferrovia	
	IMDG Code	Trasporto merci pericolose via mare	
	T.I. ICAO / D.G.R. IATA	Trasporto merci pericolose via aerea	
	Direttiva 94/33/CE	Protezione dei giovani sul lavoro	
	D.Lgs. n.152/2006 (Titolo IV)	Testo Unico Ambientale (TUA)	
	Regolamento (UE) n.1357/2014	Rifiuti	
	Regolamento (UE) n. 997/2017	Rifiuti (HP14-Ecotossico)	
	Regolamento (CE) n. 1005/2009	Sostanze che riducono lo strato di ozono	
	Regolamento (CE) n. 850/2004	Inquinanti organici persistenti	
	Regolamento (UE) n. 649/2012	Esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose	
	Direttiva 2012/18/UE	Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose	
	Direttiva 2008/105/CE	Standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque	
	Direttiva 2004/42/CE	Limitazione delle emissioni di composti organici volatili	
	Regolamento (CE) n. 648/2004	Detergenti	
	Regolamento (UE) 528/2012	Biocidi	
	Ogni altra legge nazionale pertinente di uno Stato membro dell'UE o appartenente al SEE		

Nelle tabelle a seguire vengono descritti i compiti e sono definite le conoscenze, abilità e competenze che il Responsabile Schede Dati di Sicurezza (RSDS) deve possedere per poterli svolgere.

Compiti	<ul style="list-style-type: none">- Effettua un check-up aziendale per individuare le materie prime approvvigionate e le sostanze/miscele immesse sul mercato.- Raccoglie le informazioni tecniche e documentali sulle sostanze e/o miscele in ingresso (materie prime) e sulle sostanze e/o miscele (prodotti finiti) immesse sul mercato.- Valuta la completezza e coerenza delle SDS dei fornitori di sostanze e/o miscele in ingresso (materie prime) tramite check list emesse dalle autorità competenti.- Comunica le non conformità relative alle SDS ai fornitori e richiede l'aggiornamento delle SDS non conformi.- Raccoglie tutte le sostanze, in quanto tali o contenute in miscele, in un archivio aziendale che sottopone ad aggiornamento a seguito delle modifiche normative o alle nuove informazioni comunicate dai fornitori tramite le SDS o alle nuove informazioni disponibili sul sito di ECHA per le sostanze registrate.- Verifica la classificazione delle sostanze registrate ai sensi di REACH con la classificazione delle sostanze indicata nelle SDS dai fornitori.- Verifica la classificazione delle sostanze non registrate con la classificazione delle sostanze indicata nelle SDS dai fornitori e le classificazioni armonizzate incluse nell'allegato VI del Reg. CLP e/o notificate secondo il Regolamento CLP incluse nell'inventario pubblicato da ECHA.- Verifica dei testi particolari per talune sostanze pericolose nelle SDS dei fornitori e i testi disponibili su database pubblici o a pagamento.- Verifica degli eventuali test da effettuare sulla sostanza o miscela.- Inserimento e/o integrazione dei testi nel database aziendale delle informazioni disponibili per le varie sezioni della SDS.- Acquisisce le distinte basi delle sostanze o miscele immesse sul mercato (prodotti finiti) e inserisce le composizioni nel software di elaborazione SDS oppure nel foglio elettronico di redazione SDS.- Richiede al fornitore le SDS eventualmente mancanti per le materie prime utilizzate in azienda.- Elabora la SDS di sostanza e/o miscela e verifica la completezza delle 16 sezioni.- Raccoglie gli scenari espositivi per le sostanze o miscele ricevuti dai fornitori e li discrimina per uso identificato.- Interagisce con le funzioni coinvolte per l'attuazione degli scenari di esposizione- Categorizza gli scenari espositivi disponibili per le sostanze in funzione degli scenari espositivi idonei per gli usi identificati dei propri processi interni e ne verifica la compatibilità.- Categorizza gli scenari espositivi disponibili per le sostanze in funzione degli scenari espositivi idonei per gli usi identificati dei propri destinatari e ne verifica la compatibilità.- Raccoglie i testi ed eventualmente li consolida in un singolo scenario espositivo di miscela per ogni uso identificato dei destinatari.- Richiede ai fornitori l'adeguamento degli scenari espositivi in funzione delle condizioni operative dei processi aziendali
----------------	--

Tabella “Compiti- Conoscenze – Abilità – Competenze”

Compiti		Conoscenza-knowledge Conosce/ È informato su	Abilità- Ability È informato su/Ha familiarità con	Competenza- skill È capace di
<ul style="list-style-type: none"> • Check-up aziendale; • Raccolta informazioni tecniche e documentali sulle materie prime e prodotti finiti (sostanze e/o miscele). • Valutazione completezza e coerenza delle SDS dei fornitori. • Comunicazione delle non conformità relative alle SDS e richiesta di SDS aggiornate o mancanti. • Creazione e aggiornamento dell'archivio delle sostanze utilizzate. • Verifica della classificazione delle sostanze registrate e non registrate secondo REACH. • Verifica degli eventuali test da effettuare sulla sostanza o miscela. 	3	La normativa tecnica di riferimento in materia di sostanze e miscele, in particolare il Reg. (CE) n.1272/2008 e s.m.i. e il Reg. (CE) n.1907/2006 e s.m.i.	3 I criteri di valutazione delle differenti sezioni della SDS Rilevare le sostanze estremamente preoccupanti, soggette a restrizione o soggette ad autorizzazione in ingresso.	<p>Classificare/etichettare sostanze e miscele pericolose.</p> <p>Individuare in completa autonomia le eventuali carenze nelle informazioni tecniche e le non conformità nelle SDS dei fornitori rispetto alle disposizioni di legge.</p> <p>Individuare i parametri necessari per la corretta classificazione di pericolo.</p> <p>Verificare la compatibilità degli scenari espositivi delle sostanze registrate e/o gli scenari espositivi consolidati delle miscele, in ingresso, con gli usi identificati relativi ai processi aziendali.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione delle distinte basi dei prodotti immessi sul mercato ed inserimento nel software o foglio di elaborazione SDS. • Elaborazione della SDS di sostanza o miscela. 	1	Strumenti informatici di base quali ad esempio Microsoft Office o similari ed eventualmente del software di elaborazione SDS.	1 Individuare eventuali distinte basi con composizione non al 100% ed eventuali errori grossolani del software nella fase di elaborazione della SDS.	Individuare in completa autonomia le eventuali carenze nelle composizioni e nei documenti elaborati.
<ul style="list-style-type: none"> • Verifica di completezza della sezione 1 della SDS: Identificazione 	1	Descrittori dell'uso delle sostanze ed elenco Centri Antiveleno nazionali e servizi di informazione internazionali in caso di emergenza	2 Individuare: - il corretto identificatore del prodotto; - gli usi identificati pertinenti per il destinatario o i destinatari della sostanza o della miscela; - gli usi sconsigliati dal fornitore con indicazione del motivo; - il fornitore della SDS in modo esaustivo; - i riferimenti ai servizi di informazione in caso di emergenza.	Attribuire l'identificatore del prodotto e identificare il responsabile della redazione e fornitura della SDS in una supply chain
<ul style="list-style-type: none"> • Verifica di completezza e coerenza della sezione 3 della SDS: Composizione 	1	Composizioni delle sostanze e miscele che l'impresa immette sul mercato in qualità di fabbricante, importatore, distributore o utilizzatore a valle/formulatore	3 Individuare eventuali informazioni mancanti o non coerenti tra loro (es. pittogrammi ed indicazioni di pericolo per le sostanze indicate, fattore M per le sostanze pericolose per l'ambiente, ecc.) eventualmente ricercando tali informazioni nella banche date online disponibili	Valutare la coerenza delle informazioni riportate nella sezione anche tramite l'uso di software di elaborazione SDS

Compiti		Conoscenza-knowledge Conosce/ È informato su	Abilità- Ability È informato su/Ha familiarità con	Competenza- skill È capace di
• Verifica di completezza e coerenza della sezione 9 della SDS: Proprietà fisiche e chimiche	1	Metodologie per la determinazione di proprietà fisiche e chimiche delle sostanze e miscele allo stato gassoso, liquido e solido	2 Individuare i dati non affidabili forniti Discriminare tra le proprietà non applicabili e le proprietà per le quali non sono ancora disponibili dati	Caratterizzare la sostanza e la miscela con i dati indicati nella sezione per le varie proprietà. Bloccare l'elaborazione della SDS quando risulta mancante un dato indispensabile ai fini della caratterizzazione della sostanza o miscela
• Verifica di completezza e coerenza della sezione 10 della SDS: Stabilità e reattività	1	Tipo di reattività delle sostanze chimiche in base allo stato fisico e alla classe chimica	3 Verifica dei dati e testi disponibili per le sostanze nel database aziendale (software o foglio elettronico) Inserimento e/o integrazione dei testi nel database aziendale delle informazioni disponibili	Caratterizzazione della sezione in base alle particolari sostanze presenti nella composizione
• Verifica di completezza e coerenza della sezione 11 della SDS: Informazioni tossicologiche	2	Proprietà tossicologiche delle sostanze e miscele allo stato gassoso, liquido e solido	3 Verifica dei dati e testi disponibili per le sostanze nel database aziendale (software o foglio elettronico) Inserimento e/o integrazione dei testi nel database aziendale delle informazioni disponibili	Discriminare la classe e categoria di pericolo in funzione dei dati tossicologici disponibili
• Verifica di completezza, coerenza e completezza della sezione 12 della SDS: Informazioni ecologiche	2	Proprietà eco-tossicologiche delle sostanze e miscele allo liquido e solido	3 Verifica dei dati e testi disponibili per le sostanze nel database aziendale (software o foglio elettronico) Inserimento e/o integrazione dei testi nel database aziendale delle informazioni disponibili	Discriminare la classe e categoria di pericolo in funzione dei dati eco-tossicologici disponibili
• Verifica di completezza e coerenza della sezione 7 della SDS: Manipolazione e immagazzinamento	1	Raccomandazioni generali per una manipolazione e stoccaggio sicuri in relazione ai pericoli presentati dalle sostanze e miscele	2 Misure tecniche per uno stoccaggio sicuro Criteri di segregazione delle sostanze e miscele	Individuare le informazioni minime da presentare nella sezione per garantire condizioni di manipolazione e stoccaggio sicuri
• Verifica di completezza e coerenza della sezione 8 della SDS: Controlli dell'esposizione	2	Misure di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell'esposizione ambientale	2 Procedure di monitoraggio raccomandate, valori limite di esposizione professionale e valori limite biologici nazionali e comunitari Misure di gestione del rischio collettive e/o organizzative DPI: tipi e materiali idonei in funzione della sostanza o miscela utilizzata	Individuare le misure di gestione del rischio adeguate, i DPI adeguati e le misure di controllo dell'esposizione dell'uomo e dell'ambiente in funzione della sostanza o miscela, eventualmente ricercando nelle principali banche dati disponibili online e/o avvalendosi anche del contributo di altri esperti in materia
• Verifica di completezza e coerenza della sezione 14 della SDS: Trasporto	2	Regolamentazioni internazionali per il trasporto di merci pericolose	2 Criteri di classificazione di pericolo per il trasporto delle sostanze e miscele secondo ADR/RID, ADN, IMDG Code, ICAO-IATA	Verificare la coerenza della classificazione fornita/proposta in relazione alle proprietà fisiche e chimiche, tossicologiche ed eco-tossicologiche e allo stato fisico della sostanza o miscela
• Verifica di completezza e coerenza della sezione 15 della SDS: Informazioni sulla regolamentazione	1	Normativa a valle dell'UE (c.d. downstream legislation) relativa a salute, sicurezza ed ambiente (es. Seveso III, Gas tossici, Agenti cancerogeni, Biocidi, Detergenti, ecc.)	2 Individuare le norme comunitarie pertinenti in relazione alle sostanze contenute nella sostanza o miscela immessa sul mercato UE	In relazione all'archivio delle sostanze utilizzate individuare le sostanze soggette a una o più legislazioni dell'UE su salute, sicurezza ed ambiente

Compiti		Conoscenza-knowledge Conosce/ È informato su	Abilità- Ability È informato su/Ha familiarità con	Competenza- skill È capace di
<ul style="list-style-type: none"> Verifica di completezza e coerenza della sezione 4 della SDS: Primo soccorso 	1	Istruzioni per il primo soccorso per le diverse vie di esposizione Sintomi ed effetti principali dell'esposizione professionale a sostanze e miscele	2 Istruzioni pertinenti per sostanze o miscele sulla base dello stato fisico e dei pericoli presentati dalla sostanza o miscela per i vari tipi di esposizione (inalatoria, cutanea, per contatto con gli occhi, per ingestione, effetti acuti e ritardati)	Verificare la coerenza delle istruzioni fornite/proposte in relazione allo stato fisico e ai pericoli presentati dalla sostanza o miscela
<ul style="list-style-type: none"> Verifica di completezza e coerenza della sezione 5 della SDS: Misure antincendio 	1	Classi di fuoco, mezzi e modalità di estinzione di un incendio, DPI degli addetti per l'antincendio	2 Individuare i mezzi di estinzione idonei e non idonei Indicazione dei principali prodotti di combustione pericolosi Indicazione dei DPI e raccomandazioni per gli addetti all'estinzione dell'incendio	Verificare la coerenza delle informazioni presentate in relazione allo stato fisico e ai pericoli presentati dalla sostanza o miscela
<ul style="list-style-type: none"> Verifica di completezza e coerenza della sezione 6 della SDS: Rilascio accidentale 	1	Modalità di intervento a seguito di rilascio accidentale Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza Precauzioni ambientali a seguito di fuoriuscite di Sostanze o Miscela	2 Individuare le informazioni appropriate da inserire nella sezione in relazione allo stato fisico e ai pericoli della sostanza o miscela	Verificare la coerenza delle informazioni presentate con le altre sezioni della SDS
<ul style="list-style-type: none"> Verifica di completezza e coerenza della sezione 13 della SDS: Smaltimento 	1	Metodi di trattamento dei rifiuti e degli imballaggi contaminati Decisione della Commissione 2014/955/UE (elenco codici CER) Criteri di classificazione secondo il Regolamento UE n.1357/2014	2 Individuare i rischi dalla manipolazione dei rifiuti Individuare, se del caso, le modalità per la neutralizzazione o disattivazione dei rifiuti Classificazione con i pertinenti codici HP della sostanza o della miscela quando diviene rifiuto	Verificare la coerenza delle informazioni presentate con le altre sezioni della SDS Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, e qualora sia stata effettuata un'analisi di caratterizzazione dei rifiuti, verificare la coerenza delle informazioni sulle misure di gestione dei rifiuti con gli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione
<ul style="list-style-type: none"> Verifica di completezza e coerenza della sezione 16 della SDS: Altre informazioni 	1	Legenda abbreviazioni ed acronimi utilizzati Riferimenti bibliografici e fonti dei dati principali	2 Individuazione dei pertinenti riferimenti bibliografici e fonti dei dati Corsi di formazione specifici per i lavoratori che utilizzano sostanze e miscele in relazione ai loro pericoli	Verificare che siano indicate le informazioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> Le parti modificate per le SDS revisionate metodo di valutazione delle informazioni impiegato ai fini della classificazione CLP di miscela elenco di decodifiche di tutti i codici indicati nella SDS (per esempio, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza)
<ul style="list-style-type: none"> Verifica di completezza e coerenza della sezione 2 della SDS: Identificazione dei pericoli 	3	La normativa tecnica di riferimento in materia di sostanze e miscele, in particolare il Reg. CE n.1272/2008 e s.m.i. e il Reg. CE n.1907/2006 e s.m.i.	3 Individuare gli elementi identificativi di una classificazione e di una etichettatura di pericolo di sostanze e miscele Stabilire che una sostanza o miscela è classificata come PBT o vPvB secondo i criteri dell'allegato XIII del Reg. REACH Individuare gli altri pericoli che non determinano la classificazione di pericolo	Verificare la coerenza tra la sezione 2 e la sezione 3 della SDS

Compiti	Conoscenza-knowledge Conosce/ È informato su	Abilità- Ability È informato su/Ha familiarità con	Competenza- skill È capace di
<ul style="list-style-type: none"> Raccolta degli scenari espositivi delle sostanze o miscele ricevuti dai fornitori e li categorizza in funzione degli usi identificati dei processi aziendali Raccolta degli scenari espositivi delle sostanze o miscele ricevuti dai fornitori e li categorizza in funzione degli usi identificati dei destinatari Raccolta dei testi ed elaborazione degli scenari espositivi di sostanza e/o di miscela in funzione degli usi identificati presso i destinatari. Interagisce con le funzioni coinvolte per l'attuazione degli scenari di esposizione Richiede ai fornitori l'adeguamento degli scenari espositivi in funzione delle condizioni operative dei processi aziendali 	3	3	<p>Letture e comprensione degli scenari espositivi delle sostanze o miscele.</p> <p>Inserimento scenari espositivi della sostanza in allegato alla SDS per gli usi identificati presso gli utilizzatori/destinatari</p> <p>Valutare le possibili modalità di comunicazione degli scenari espositivi e selezionare quella più adeguata per ogni uso identificato</p>


3 - In modo approfondito	Ha conoscenze e abilità complete ed esaurienti negli ambiti relativi
2 - In modo dettagliato:	Coadiuvare i Responsabili sulle attività per le quali non ha titolo o conoscenze complete
1 - In modo basilare	Ha conoscenze di base che gli permettono di interfacciarsi in modo appropriato con gli esperti della materia specifica

5.2 ESPERTO DEL SISTEMA RIFIUTI (ESR)

L'Esperto del Sistema Rifiuti (di seguito indicato unicamente ESR), è il profilo professionale che fornisce consulenza e opera, con la propria capacità tecnica, nell'intera filiera della gestione dei rifiuti, dalla produzione al suo smaltimento, sia dal punto di vista tecnico logistico che amministrativo.

5.2.1 PROCESSO DI GESTIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Nello schema di seguito si illustrano le fasi che compongono il processo di gestione e trattamento dei rifiuti.



NOTA Il passaggio diretto da fase 3 a fase 7 avviene solo in presenza di rifiuto non pericoloso "assoluto" o che non richieda caratterizzazione analitica per la destinazione finale.

Per ogni fase del processo di gestione e trattamento dei rifiuti, la tabella di seguito descrive le attività associate a ogni fase, i documenti che devono essere prodotti o che devono essere sottoposti a verifica e i soggetti coinvolti.

FASE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	DOCUMENTI DA PRODURRE O DA SOTTOPORRE A VERIFICA	SOGETTI COINVOLTI
DEFINIZIONE DELL'INCARICO	- contatto con il committente	- Prospetto delle attività - Preventivo di spesa - Lettera d'incarico	- Datore di lavoro - Legale Rappresentante
CHECK UP AZIENDALE	- disamina del ciclo produttivo - raccolta di informazioni tecniche e documentali	- SDS dei prodotti presenti - Documento di valutazione del Rischio Chimico	- Direttore Tecnico - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Responsabile Sistema Gestione Ambientale
VERIFICA CODICI CER E SCELTA DELL'IDONEA DESTINAZIONE DEI RIFIUTI	- verifica della corretta attribuzione dei codici CER da parte del produttore/detentore; - valutazione e scelta dell'idonea destinazione dei rifiuti, se al recupero (R) o allo smaltimento (D)	- compilazione della lista dei rifiuti completa di codici CER, classificazione e destinazione	- Direttore Tecnico - Responsabile Sistema Gestione Ambientale
CONDIVISIONE CON IL LABORATORIO DEL SET DI ANALISI E CAMPIONAMENTO	- individuazione dei parametri analitici da ricercare sulla base dell'origine del rifiuto e della sua destinazione	- individuazione dei parametri rilevanti per la classificazione da concordare con il laboratorio incaricato per le analisi volte alla caratterizzazione e/o all'idoneità per lo smaltimento o il recupero	- Direttore Tecnico - Referente del Laboratorio di analisi
DISAMINA DEI RAPPORTI DI PROVA/CERTIFICATI ANALITICI PRESENTI	- lettura e controllo dei rapporti di prova/certificati prodotti dal laboratorio di analisi	- verifica dei rapporti di prova/certificati prodotti dal laboratorio di analisi	- Direttore Tecnico - Responsabile Sistema Gestione Ambientale
VERIFICA DELLE CORRETTE CLASSIFICAZIONI DEI RIFIUTI	- verifica della corretta attribuzione dei codici HP	- eventuale comunicazione di non conformità tra la natura del rifiuto e la sua classificazione	- Referente del Laboratorio di analisi
VERIFICA DELLE CORRETTE MODALITÀ DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI (deposito temporaneo)	- sopralluogo e ispezione dell'area dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti	- nota tecnica (check-list) sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti, riportando gli eventuali interventi correttivi	- Direttore Tecnico - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Responsabile Sistema Gestione Ambientale
VERIFICA/REDAZIONE DELLA SCHEDA CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO	- disamina della corretta compilazione della scheda di caratterizzazione o descrizione del rifiuto	- eventuale redazione della scheda di descrizione o caratterizzazione del rifiuto	- Direttore Tecnico - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Responsabile Sistema Gestione Ambientale

ADR SI	- verifica del codice CER, della classificazione ADR, della categoria di trasporto, dell'etichetta	- scheda di trasporto del rifiuto - corretta etichettatura e imballaggio per il trasporto	- Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di merci pericolose (ADR) - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Responsabile Sistema Gestione Ambientale
ADR NO	<i>Il trasporto non è assoggettato all'Accordo ADR</i>	---	---
VERIFICA/CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO, AL RECUPERO O ALLO SMALTIMENTO	- verifica del n° di iscrizione, dei codici CER e dell'elenco dei mezzi autorizzati al trasporto, data di scadenza, prescrizioni; - verifica dei codici CER autorizzati al recupero o allo smaltimento nell'impianto di destinazione, data di scadenza, prescrizioni	- autorizzazione al trasporto; - autorizzazione al ricevimento per lo stoccaggio/trattamento o lo smaltimento dei rifiuti	- Direttore Commerciale - Responsabile Tecnico (Albo Gestori Ambientali) - Referente Impianto di conferimento
VERIFICA/REDAZIONE DOCUMENTAZIONE FIR, REGISTRO CARICO/SCARICO	- compilazione/controllo dei movimenti sul registro cartaceo di Carico/Scarico del rifiuto; - compilazione/controllo della redazione del FIR cartaceo;	- registro cartaceo di Carico/Scarico del rifiuto; - FIR cartaceo;	- Direttore Tecnico - Responsabile Sistema Gestione Ambientale
VERIFICA DEL CORRETTO CONFERIMENTO A IMPIANTO DI RECUPERO O DISCARICA	- effettivo conferimento all'impianto di recupero o smaltimento del rifiuto	- quarta copia del FIR	- Referente Impianto di conferimento - Direttore Tecnico - Responsabile Sistema Gestione Ambientale

5.2.2 COMPITI, CONOSCENZE, ABILITA E COMPETENZE

Di seguito sono riportati in un elenco, da ritenersi non esaustivo, i principali riferimenti normativi e legislativi in materia ambientale che l'esperto ESR deve conoscere a livelli di approfondimento diversi variabili secondo la successiva Tabella "Compiti- Conoscenze - Abilità - Competenze".

ESR Esperto del Sistema Rifiuti		
	RIFERIMENTO	TEMA/AREA
Principali riferimenti normativi e legislativi	D.Lgs. n.152/2006 (Titolo IV)	Testo Unico Ambientale (TUA)
	D.Lgs. n. 205/2010	Modifiche al Titolo IV del TUA
	D.M. 5/2/1998	Rifiuti non Pericolosi recuperabili in procedura semplificata
	D.M. n.161/2002	Rifiuti Pericolosi recuperabili in procedura semplificata
	D.M. 27/9/2010	Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
	D.M. n.120 3/6/2014	Albo Nazionale Gestori Ambientali (trasporto, intermediazione e bonifiche)
	D.M. n.145/1998	(FIR) Formulario di Identificazione del Rifiuto
	D.M. n.148/1998	Modelli per i registri di carico e scarico (C/S)
	Regolamento (CE) n.1272/2008	CLP
	Decisione 2014/955/UE	Elenco dei codici CER e criteri di classificazione di pericolosità
	Regolamento (CE) n.1342/2014	POP
	Regolamento (CE) n.1357/2014	Criteri di attribuzione delle categorie e indicazioni di pericolo dei rifiuti
	Regolamento (UE) n. 997/2017	Rifiuti (HP14-Ecotossico)
	Regolamento (CE) n.440/2008	Metodi di prova per l'analisi chimica dei rifiuti
	UN Manual of Tests and Criteria	Manuale ONU di prove e criteri
	UNI 10802	Metodologie di campionamento dei rifiuti
	Accordo ADR	Trasporto delle merci pericolose su strada
	D.Lgs. n.105/2015	Seveso III
	D.P.R. n.254/2003	Rifiuti sanitari
	D.Lgs. n.95/1992	Oli minerali
	Legge n.257/1992	Amianto
	D.Lgs. n.49/2014	RAEE
	D.M. 14 febbraio 2013, n.22	Combustibile Solido Secondario
	Regolamento (UE) n. 333/2011	EOW rottami metallici
	Regolamento (UE) n.1179/2012	EOW rottami di vetro
	Regolamento (UE) n.715/2013	EOW rottami di rame
	D.M. 28 marzo 2018, n. 69	EOW conglomerati bituminosi
	Regolamento (CE) n.1013/2006	Spedizioni transfrontaliere di rifiuti
	Convenzione di Basilea (1989)	
	UNI EN ISO 14001 (cenni)	Sistema di Gestione Ambientale

Nelle tabelle a seguire vengono descritti i compiti e sono definite le conoscenze, abilità e competenze che l'ESR deve possedere per poterli svolgere.

Compiti	<ul style="list-style-type: none"> - Effettua un check-up aziendale per individuare e identificare i rifiuti presenti; - Compila una lista e verifica la corretta attribuzione dei CER; - Valuta il corretto stoccaggio dei rifiuti all'interno dell'azienda; - Individua eventuali criticità e ne suggerisce le possibili soluzioni; - Coadiuvare il Datore di Lavoro e l'RSPP nella definizione dei rischi afferenti agli ambiti di sua pertinenza (classificazione del rischio connesso alla natura del rifiuto, alla movimentazione e al trasporto); - Coadiuvare il Datore di lavoro e l'RSPP nell'addestramento del personale sulle corrette modalità di movimentazione e trattamento dei rifiuti prodotti; - Sceglie la tipologia dei rifiuti da sottoporre ad analisi ed esegue o coordina il campionamento; - Sceglie il set analitico cui sottoporre i rifiuti confrontandosi con il laboratorio per la scelta definitiva; - Sulla base delle analisi effettuate determina la destinazione del rifiuto; - Verifica la correttezza di applicazione dei criteri per il conferimento in discarica; - Verifica la correttezza di applicazione dei criteri per il recupero; - Redige la scheda di caratterizzazione del rifiuto; - Affianca il Responsabile Tecnico nella corretta gestione del trasporto dei rifiuti - Affianca il Responsabile Tecnico sulla verifica della correttezza della documentazione di trasporto - Redige e/o Verifica la scheda di gestione ADR; - Verifica la corretta compilazione dei registri di carico e scarico; - Verifica la corretta compilazione dei FIR;
----------------	---

Tabella “Compiti- Conoscenze - Abilità - Competenze”

Compiti	Conoscenza-knowledge Conosce/ E' informato su	Abilità- Ability E' informato su/Ha familiarità con	Competenza- skill E' capace di
<input type="checkbox"/> Effettua check-up aziendale; <input type="checkbox"/> Compila la lista dei rifiuti presenti; <input type="checkbox"/> Verifica la corretta attribuzione dei CER	3 la normativa tecnica di riferimento in materia di rifiuti, in particolare il Titolo IV del D.Lgs. 152/2006 e sue mod. e integrazioni Decisione 2014/955/UE	3 I criteri di attribuzione del CER idoneo	Individuare in completa autonomia l'assegnazione del CER corretto per tutte le tipologie dei rifiuti e per tutte le situazioni aziendali. (versatile nella considerazione degli svariati casi di applicazione possibile)
<input type="checkbox"/> Sceglie la tipologia dei rifiuti da sottoporre ad analisi ed esegue il campionamento; <input type="checkbox"/> Sceglie le analisi a cui sottoporre i rifiuti.	2 Norma UNI 10802	1 Regolamento CE 440/2008 e Regolamento UE 2016/266 Metodi di prova per l'analisi chimica dei rifiuti	Effettuare il prelievo di un rifiuto e preparare un campione rappresentativo per l'analisi chimica; interfacciarsi con il laboratorio di analisi per la scelta dei parametri analitici.
<input type="checkbox"/> Redige la scheda di caratterizzazione del rifiuto; <input type="checkbox"/> Sulla base delle analisi effettuate determina la destinazione del rifiuto; <input type="checkbox"/> Verifica la correttezza di applicazione dei criteri per il conferimento in discarica; <input type="checkbox"/> Verifica la correttezza di applicazione dei criteri per il recupero.	3 DLgs. n.36 del 13/01/2003 Criteri per il conferimento in discarica dei rifiuti; D.M. 27/09/2010 Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica; D.M. 05/02/1998 Rifiuti NON Pericolosi recuperabili in procedura semplificata; D.M. 161/2002 Rifiuti Pericolosi recuperabili in procedura semplificata;	2 Comprende e interpreta un report analitico (rapporto di prova o certificato di analisi). 3 Le modalità di recupero e le tecniche di smaltimento dei rifiuti	Redigere una scheda di caratterizzazione del rifiuto sulla base di tutte le informazioni di carattere amministrativo, chimico e fisico disponibili
<input type="checkbox"/> Valuta il corretto stoccaggio dei rifiuti all'interno dell'azienda	3 la normativa tecnica di riferimento in materia di rifiuti, in particolare il Titolo IV del D.Lgs. 152/2006 e sue mod. e integrazioni	3 leggere ed interpretare il DVR aziendale	Determinare la allocazione più appropriata per i rifiuti di cui ha la documentazione di caratterizzazione.
<input type="checkbox"/> Individua eventuali criticità e ne suggerisce le possibili soluzioni; <input type="checkbox"/> Coadiuvare il Datore di Lavoro e l'RSPP nella definizione dei rischi afferenti agli ambiti di sua pertinenza (classificazione del rischio connesso alla natura del rifiuto, alla movimentazione e al trasporto); <input type="checkbox"/> Coadiuvare Il Datore di lavoro e l'RSPP nell'addestramento del personale sulle corrette modalità di movimentazione e trattamento dei rifiuti prodotti	1 D. Lgs. n.81/2008 – Titolo IX	3 leggere ed interpretare un rapporto di prova e certificato di analisi	Individuare le possibili fonti di pericolo e proporre soluzioni per la gestione del rischio associato
	2 il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale Reg. CE n.1357/2014, dal 01/06/2015 - Criteri di attribuzione delle categorie e indicazioni di Pericolo	2 Il concetto di pericolo, di rischio e di gestione del rischio	

Compiti	Conoscenza-knowledge Conosce/ E' informato su	Abilità- Ability E' informato su/Ha familiarità con	Competenza- skill E' capace di
<input type="checkbox"/> Affianca il Responsabile Tecnico nella corretta gestione del trasporto dei rifiuti; <input type="checkbox"/> Affianca il Responsabile Tecnico sulla verifica della correttezza della documentazione di trasporto; <input type="checkbox"/> Affianca il Responsabile Tecnico sulla validità delle autorizzazioni dei trasportatori; <input type="checkbox"/> Redige e/o Verifica la scheda di gestione ADR	3 D.M. n. 120 del 03/06/2014 Albo Nazionale Gestori Ambientali (trasporto, intermediazione e bonifiche);	3 Le modalità che regolamentano il trasporto dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi, su strada;	Redigere o valutare la corretta compilazione della scheda di trasporto ADR; verificare la rispondenza tra il codice CER del rifiuto da trasportare e la relativa autorizzazione al trasporto
	1 Accordo ADR	3 le modalità che regolamentano il trasporto delle merci pericolose su strada	
<input type="checkbox"/> Verifica la corretta compilazione dei registri di carico e scarico; <input type="checkbox"/> Verifica la corretta compilazione dei FIR.	3 DM n.148/1998 Modelli per i registri di carico e scarico DM n.145/1998 (FIR) Formulario Identificazione dei Rifiuti	3 Le sezioni e le voci da compilare sia nel FIR sia nel registro di Carico/Scarico	Riportare i movimenti di carico/scarico dei rifiuti sull'apposito registro; redigere un formulario di trasporto rifiuto e riportare i relativi dati sul registro di Carico/Scarico
<input type="checkbox"/> Verifica la correttezza di applicazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto	2 D.M. n.22/2013 Regolamento UE n. 333/2011 Regolamento UE n.1179/2012 Regolamento UE n.715/2013	2 La natura delle sostanze in parola	Valutare la conformità della diversa natura giuridica delle materie recuperate
<input type="checkbox"/> Verifica la correttezza di applicazione dei criteri per la spedizione transfrontaliera.	1 Regolamento CE n.1013/2006 Convenzione di Basilea (1989)	1 I principi fondamentali che stanno alla base della movimentazione transfrontaliera dei rifiuti	Valutare la conformità dei carichi in partenza ai criteri imposti dalle norme di settore

3 - In modo approfondito	Ha conoscenze e abilità complete ed esaurienti negli ambiti relativi
2 - In modo dettagliato:	Coadiuvava i Responsabili sulle attività per le quali non ha titolo o conoscenze complete
1 - In modo basilare	Ha conoscenze di base che gli permettono di interfacciarsi in modo appropriato con gli esperti della materia specifica

6 ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE E CONVALIDA DEI RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO (CERTIFICAZIONE)

6.1 GENERALITÀ

La valutazione dei risultati dell'apprendimento del candidato è eseguita sulla base delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del RSDS e dell'ESR di cui al punto 5.

6.1.1 COMMISSIONE D'ESAME

La commissione di esame è composta da 1 o più commissari in base al numero dei candidati (1 commissario per ogni 8 candidati); ne fanno parte esperti professionali qualificati dall'Ente di certificazione.

Gli esaminatori per la certificazione del profilo di RSDS devono essere certificati alla presente Prassi di Riferimento oppure devono avere maturato un'esperienza di almeno 8 anni inerente all'applicazione delle normative in materia di sostanze e miscele pericolose.

Gli esaminatori per la certificazione del profilo di ESR devono essere certificati alla presente Prassi di Riferimento oppure devono avere maturato un'esperienza di almeno 8 anni inerente alla attività oggetto della certificazione.

Gli esaminatori devono garantire l'assenza di conflitto di interesse rispetto ai candidati.

6.2 CERTIFICAZIONE PER IL PROFILO DI "RSDS"

6.2.1 ACCESSO ALLA PROVA D'ESAME PER LA CERTIFICAZIONE

Il processo di certificazione come definito dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17024 comprende l'insieme delle attività che l'organismo di certificazione mette in atto per verificare se il candidato soddisfa i requisiti richiesti. Il primo passo prevede la verifica del possesso da parte del richiedente dei prerequisiti di accesso all'esame, volti ad accertare principalmente l'effettivo svolgimento da parte del candidato dell'attività per la quale viene richiesta la certificazione.

6.2.1.1 PREREQUISITI DI ACCESSO PER IL PROFILO DI "RSDS"

Di seguito, sono indicati i requisiti di ammissione all'esame di certificazione per il profilo di RSDS.

- 1) Formazione formale: i seguenti diplomi di laurea magistrale a indirizzo tecnico-scientifico:

Laurea in: Biologia (classe LM-6) (classe 6/S); Biotecnologie Agrarie (classe LM-7) (classe 7/S); Biotecnologie industriali (classe LM-8) (classe 8/S); Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (classe LM-9) (classe 9/S); Farmacia e Farmacia Industriale (classe LM-13) (classe 14/S); Ingegneria Chimica (classe LM-22) (classe 27 /S); Ingegneria della Sicurezza (classe LM-26) Ingegneria Civile (classe 28/S) Ingegneria delle Telecomunicazioni (classe 30/S) Ingegneria Elettrica (classe 31/S) Ingegneria Energetica e Nucleare (classe 33/S); Ingegneria per l'Ambiente e Territorio (classe LM-35) (classe 38/S); Medicina e Chirurgia (classe LM-41) (classe 46/S); Medicina Veterinaria (classe LM-42) (classe 47/S); Scienze Chimiche (classe LM-54) (classe 62/S); Scienze della Natura (classe LM-60) (classe 68/S); Scienze della Nutrizione Umana (LM-61) (classe 69/S); Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69) (classe 77/S); Scienze e Tecnologie Alimentari (classe LM-70) Scienze e Tecnologie Agroalimentari (classe 78/S); Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (classe LM-71) (classe 81/S); Scienze e

Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio (classe LM-75 (classe 82/S); Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali (classe LM-86) Scienze e Tecnologie Agrozootecniche (classe 79/S); Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (classe LM/SNT4) (classe SNT/04/S),

oppure:

- diploma di laurea triennale nelle discipline sopraindicate purché in possesso di esperienza di lavoro di almeno 2 anni in ruoli che richiedano le competenze professionali di tale profilo, oppure
 - diploma di perito chimico o perito industriale purché in possesso di comprovata esperienza di lavoro di almeno 5 anni in ruoli che richiedano le competenze professionali di tale profilo;
- 2) Formazione non formale: frequenza con esito positivo (superamento esame finale) di un corso non formale qualificato da un organismo di certificazione del personale accreditato da ACCREDIA per la UNI CEI EN ISO/IEC 17024, di almeno 48 ore correlato ai contenuti individuati al punto 5 della presente prassi di riferimento. Il corso deve essere erogato esclusivamente in maniera frontale;
- 3) Formazione informale-esperienza professionale: in aggiunta ai requisiti di cui ai punti 1 e 2 precedenti, i seguenti requisiti supplementari:
- a) comprovata esperienza di lavoro di almeno 3 anni in ruoli professionali che richiedano le competenze professionali di tale profilo;
 - b) comprovata esperienza di almeno 1 anno in caso di possesso dell'attestato di partecipazione a master II livello universitario concernente il Regolamento REACH e comprovata esperienza di lavoro di almeno 1 anno in ruoli professionali che richiedano le competenze professionali di tale profilo, oppure
 - c) nessuna esperienza in caso di possesso del titolo di specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico.

6.2.2 PROVE DELL'ESAME DI CERTIFICAZIONE

Le prove d'esame devono essere svolte in italiano e il candidato deve dimostrare di poter comprendere testi scritti e di saper condurre una conversazione professionale.

Il programma delle prove deve comporsi di 3 tipologie di prove e devono essere eseguite nel seguente ordine:

- a) prova scritta per la valutazione delle conoscenze;
- b) simulazioni di situazioni reali operative, simulazione che può essere condotta sia con prove di esame scritta o role play o valutazione di casi reali;
- c) prova orale.

L'esame viene considerato superato positivamente se l'esito di tutte le prove è superiore al minimo indicato per ciascuna di esse, l'esame si interrompe se una delle prove risulta non superata.

6.2.2.1 PROVA SCRITTA

Il contenuto della prova scritta deve prevedere quesiti con risposte multiple. A ogni quesito devono corrispondere 3 possibili risposte delle quali solo una corretta, e due errate. Devono essere proposti come minimo 20 quesiti individuati all'interno di un database che ne contiene almeno 60.

Il tempo concesso per la prova è di 40 minuti.

Per superare la prova il candidato deve rispondere correttamente ad almeno al 60% dei quesiti.

6.2.2.2 PROVA DI SIMULAZIONE DI SITUAZIONI REALI

La prova pratica deve essere condotta su un caso proposto dall'organismo di certificazione basato su una situazione reale descritta a partire da una esperienza professionale inerente il profilo.

Il candidato deve dimostrare inoltre la capacità di leggere rapporti di prova, certificati di analisi, schede dati di sicurezza, scenari espositivi e trarne le debite conclusioni in merito alle scelte da operare.

Il tempo concesso per la prova è di massimo 60 minuti.

Per superare la prova il candidato deve raggiungere un punteggio di almeno 60% sulla base di griglie di correzione oggettive, predisposte dall'organismo di certificazione.

6.2.2.3 PROVA ORALE

Il colloquio deve basarsi su almeno 3 domande preparate dall'organismo di certificazione, con l'obiettivo di valutare la conoscenza da parte del candidato delle normative tecniche, delle tecnologie, dei nuovi prodotti o materiali, oltre che valutarne il possesso della proprietà di linguaggio appropriata per trasmettere al cliente le dovute informazioni e raccomandazioni tecniche in modo chiaro, semplice ed essenziale.

Per ogni domanda il punteggio varia da 0 a 100, per il calcolo del punteggio finale si effettua la media fra tutte le risposte.

Il tempo concesso per la prova è di massimo 20 minuti.

Per superare la prova il candidato deve raggiungere un punteggio di 60/100.

Le prove devono essere eseguite nell'ordine indicato; ogni prova si considera superata se il candidato avrà conseguito un punteggio almeno di 60/100. Il candidato potrà accedere alle prove successive solo con esito positivo di ciascuna prova.

L'ordine delle prove non può essere invertito. Qualora il candidato non superi una delle prove, potrà ripeterla entro 12 mesi, trascorsi i quali deve rifare l'esame per intero.

L'esame è considerato superato se il candidato ottiene la media delle tre prove (scritta, simulazione e orale) di almeno 70/100.

6.3 CERTIFICAZIONE PER IL PROFILO DI "ESR"

6.3.1 ACCESSO ALLA PROVA D'ESAME PER LA CERTIFICAZIONE

Il processo di certificazione come definito dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17024 comprende l'insieme delle attività che l'organismo di certificazione mette in atto per verificare se il candidato soddisfa i requisiti richiesti. Il primo passo prevede la verifica del possesso da parte del richiedente dei prerequisiti di accesso all'esame, volti ad accertare principalmente l'effettivo svolgimento da parte del candidato dell'attività per la quale viene richiesta la certificazione.

6.3.1.1 PREREQUISITI DI ACCESSO PER IL PROFILO DI “ESR”

Di seguito, sono indicati i requisiti di ammissione all’esame di certificazione per il profilo di ESR.

- 1) Formazione formale: i seguenti diplomi di laurea magistrale ad indirizzo tecnico-scientifico: Laurea in: Biologia (classe LM-6) (classe 6/S); Biotecnologie Agrarie (classe LM-7) (classe 7/S); Biotecnologie industriali (classe LM-8) (classe 8/S); Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (classe LM-9) (classe 9/S); Farmacia e Farmacia Industriale (classe LM-13) (classe 14/S); Ingegneria Chimica (classe LM-22) (classe 27 /S); Ingegneria della Sicurezza (classe LM-26) Ingegneria Civile (classe 28/S) Ingegneria delle Telecomunicazioni (classe 30/S) Ingegneria Elettrica (classe 31/S) Ingegneria Energetica e Nucleare (classe 33/S); Ingegneria per l’Ambiente e Territorio (classe LM-35) (classe 38/S); Medicina e Chirurgia (classe LM-41) (classe 46/S); Medicina Veterinaria (classe LM-42) (classe 47/S); Scienze Chimiche (classe LM-54) (classe 62/S); Scienze della Natura (classe LM-60) (classe 68/S); Scienze della Nutrizione Umana (LM-61) (classe 69/S); Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69) (classe 77/S); Scienze e Tecnologie Alimentari (classe LM-70) Scienze e Tecnologie Agroalimentari (classe 78/S); Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (classe LM-71) (classe 81/S); Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio (classe LM-75) (classe 82/S); Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali (classe LM-86) Scienze e Tecnologie Agrozootecniche (classe 79/S); Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (classe LM/SNT4) (classe SNT/04/S);

oppure:

- diploma di laurea triennale nelle discipline sopraindicate purché in possesso di esperienza di lavoro di almeno 2 anni in ruoli che richiedano le competenze professionali di tale profilo, oppure
 - diploma di perito chimico o perito industriale purché in possesso di comprovata esperienza di lavoro di almeno 5 anni in ruoli che richiedano le competenze professionali di tale profilo;
 - in assenza del possesso dei suddetti titoli, comprovata esperienza di almeno 9 anni.
- 2) Formazione non formale: frequenza con esito positivo (superamento esame finale) di un corso non formale qualificato da un organismo di certificazione del Personale accreditato da ACCREDIA per la UNI CEI EN ISO/IEC 17024, di almeno 48 ore correlato ai contenuti individuati al punto 5 della presente prassi di riferimento. Il corso deve essere erogato esclusivamente in maniera frontale;
 - 3) Formazione informale-esperienza professionale: in aggiunta ai requisiti di cui ai punti 1 e 2 precedenti, comprovata esperienza di almeno 3 anni in ruoli professionali che richiedano le competenze professionali di tale profilo.

6.3.2 PROVE DELL’ESAME DI CERTIFICAZIONE

Le prove d’esame devono essere svolte in italiano e il candidato deve dimostrare di poter comprendere testi scritti e di saper condurre una conversazione professionale.

Il programma delle prove si compone di 3 tipologie di prove e devono essere eseguite nel seguente ordine:

- a) prova scritta per la valutazione delle conoscenze;
- b) simulazioni di situazioni reali operative, simulazione che può essere condotta sia con prove di esame scritta o role play o valutazione di casi reali;
- c) prova orale.

L'esame viene considerato superato positivamente se l'esito di tutte le prove è superiore al minimo indicato per ciascuna di esse, l'esame si interrompe se una delle prove risulta non superata.

6.3.2.1 PROVA SCRITTA

Il contenuto della prova scritta deve prevedere quesiti con risposte multiple. A ogni quesito devono corrispondere 3 possibili risposte delle quali solo una corretta, e due errate. Devono essere proposti come minimo 20 quesiti individuati all'interno di un database che ne contiene almeno 60.

Il tempo concesso per la prova è di massimo 40 minuti.

Per superare la prova il candidato deve rispondere correttamente ad almeno al 60% dei quesiti.

6.3.2.2 PROVA DI SIMULAZIONE DI SITUAZIONI REALI

La prova pratica deve essere condotta su una situazione reale descritta a partire da una esperienza professionale inerente il profilo. Il candidato deve:

- Inquadrare il problema dal punto di vista normativo
- Eseguire l'analisi dei rischi dell'impresa se necessaria
- Individuare le possibili soluzioni

Il candidato deve dimostrare inoltre la capacità di leggere, rapporti di prova, certificati di analisi, schede dati di sicurezza e trarne le debite conclusioni in merito alle scelte da operare.

Il tempo concesso per la prova è di massimo 60 minuti.

Per superare la prova il candidato deve raggiungere un punteggio di almeno 60% sulla base di griglie di correzione oggettive, predisposte dall'organismo di certificazione.

6.3.2.3 PROVA ORALE

Il colloquio deve basarsi su almeno 3 domande preparate dall'organismo di certificazione, con l'obiettivo di valutare la conoscenza da parte del candidato delle normative tecniche, delle tecnologie, dei nuovi prodotti o materiali, oltre che valutarne il possesso della proprietà di linguaggio appropriata per trasmettere al cliente le dovute informazioni e raccomandazioni tecniche in modo chiaro, semplice ed essenziale.

Per ogni domanda il punteggio varia da 0 a 100, per il calcolo del punteggio finale si effettua la media fra tutte le risposte.

Il tempo concesso per la prova è di massimo 20 minuti.

Per superare la prova il candidato deve raggiungere un punteggio di 60/100.

Le prove devono essere eseguite nell'ordine indicato, ogni prova si considera superata se avrà conseguito un punteggio almeno di 60/100. Il candidato potrà accedere alle prove successive solo con esito positivo di ciascuna prova.

L'ordine delle prove non può essere invertito. Qualora il candidato non superi una delle prove, potrà ripeterla entro 12 mesi, trascorsi i quali deve rifare l'esame per intero.

L'esame è considerato superato se il candidato ottiene la media delle tre prove (scritta, simulazione e orale) di almeno 70/100.

6.4 MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DEL RSDS E DELL'ESR

6.4.1 REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

La durata della certificazione è stabilita in cinque anni dalla data di delibera del certificato, annualmente il soggetto certificato deve produrre e trasmettere all'organismo di certificazione:

1. evidenza dell'esercizio retribuito della professione;
2. evidenza dell'aggiornamento professionale pertinente allo specifico ambito professionale eseguito nella misura di 8 crediti formativi annuali;
3. evidenze della registrazione e del trattamento dei reclami ricevuti.

Nel processo di valutazione dei risultati dell'apprendimento è inoltre possibile tener conto del possesso, da parte del singolo candidato, di attestazioni rilasciate da associazioni professionali iscritte alla Sezione 2 dell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'Art. 2 comma 7 della Legge 4/2013. Rimangono comunque validi i requisiti di cui ai punti 5.2.2 e 9.2.6 della UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.

6.5 REQUISITI PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

Alla scadenza del periodo di certificazione (5 anni) il soggetto certificato deve produrre e trasmettere all'organismo di certificazione:

1. evidenza dell'esercizio retribuito della professione.
2. evidenza della formazione nella misura di 40 crediti (totale del quinquennio).
3. evidenze della registrazione e del trattamento dei reclami ricevuti.

Le evidenze devono essere supportate da documentazione di corredo che mostri e attesti l'effettivo soddisfacimento del requisito. Come evidenze saranno ritenute valide anche le dichiarazioni rilasciate dalle Associazioni Professionali del settore, secondo quanto previsto dalla legge 4 del 14/01/2013.

Se nel periodo di validità della certificazione, mutate condizioni del contesto lavorativo, professionale o normativo imporranno una revisione del profilo professionale la Direzione Certificazione dell'organismo di certificazione comunicherà le variazioni e le eventuali disposizioni per il mantenimento della certificazione.

Qualora il soggetto certificato non abbia esercitato la professione o non abbia la possibilità di dimostrare l'esercizio retribuito della professione, deve produrre evidenze di formazione pari a un valore doppio di crediti per ogni anno.

APPENDICE A – PROSPETTO DEI DESCRITTORI DEI LIVELLI DEL QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE (EQF)

Ciascuno degli 8 livelli EQF è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati dell'apprendimento in termini di conoscenze, abilità e responsabilità e autonomia (capacità). Si riporta qui di seguito il prospetto di sintesi dei livelli EQF

	Conoscenze Nel contesto dell'EQF, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.	ABILITA Nel contesto dell'EQF, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti la manualità e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili).	RESPONSABILITÀ E AUTONOMIA Nel contesto dell'EQF, la responsabilità e l'autonomia sono descritte come la capacità del discente di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile.
Livello EQF 1	Conoscenze generale di base	Abilità di base necessarie a svolgere mansioni/compiti semplici.	Lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato.
Livello EQF 2	Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro o di studio.	Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici.	Lavoro o studio sotto la supervisione con una certo grado di autonomia.
Livello EQF 3	Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio.	Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni.	Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o dello studio. Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi.
Livello EQF 4	Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio.	Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio.	Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio.
Livello EQF 5(*)	Conoscenza teorica e pratica esauriente e specializzata, in un ambito di lavoro o di studio e consapevolezza dei limiti di tale conoscenza.	Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti.	Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili. Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri.
Livello EQF 6(**)	Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongano una comprensione critica di teorie e principi.	Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio.	Gestire attività o progetti, tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili. Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi.
Livello EQF 7(***)	Conoscenze altamente specializzata, parte delle quali all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base del pensiero originario e/o della ricerca. Consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza all'interfaccia tra ambiti diversi.	Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, necessarie nella ricerca e/o nell'innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare la conoscenza ottenuta in ambiti diversi.	Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili che richiedono nuovi approcci strategici. Assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla prassi professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi.
Livello EQF 8(****)	Le conoscenze più all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio e all'interfaccia tra settori diversi.	Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali esistenti.	Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca.

Note Compatibilità con il Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore

Il Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore fornisce descrittori per cicli.

Ogni descrittore di ciclo dà una definizione generica di aspettative tipiche di esiti e capacità legati alle qualifiche/ai titoli accademici che rappresentano la fine di tale ciclo.

(*) Il descrittore per il ciclo breve dell'istruzione superiore (all'interno o collegato al primo ciclo), sviluppato dall'Iniziativa congiunta per la qualità come parte del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche.

(**) Il descrittore per il primo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 6 del Quadro europeo delle qualifiche.

(***) Il descrittore per il secondo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche.

(****) Il descrittore per il terzo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 8 del Quadro europeo delle qualifiche.

APPENDICE B – ASPETTI DEONTOLOGICI APPLICABILI

Il Responsabile Schede Dati di Sicurezza e l'Esperto del Sistema Rifiuti devono operare in modo corretto e professionale, avendo cura di osservare gli aspetti deontologici definiti di seguito.

B.1 DOVERI VERSO LO STATO, LA SOCIETÀ, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

- Rispettare sempre la sicurezza come valore primario;
- Operare sempre secondo il principio del rispetto della “regola dell’arte”;
- Ottemperare ai dettami della legislazione vigente, della regolamentazione e della normativa tecnica;
- Agire con scrupolosità e tempestività;
- Assumere la responsabilità delle proprie azioni;
- Essere orgoglioso del proprio operato di persona qualificata;
- Rispettare l’ambiente (aria, acqua, terreno), facendo del proprio meglio per preservarne l’integrità ed evitando qualsiasi forma di inquinamento.

B.2 DOVERI VERSO I CLIENTI/COMMITTENTI

- Relazionare i committenti con costanza, precisione ed efficacia in merito all’andamento dei lavori (preparazione, attuazione, collaudo, messa in servizio);
- Seguire le istruzioni ricevute (progetto, relazione tecnica, capitolato di fornitura), chiedendo chiarimenti quando esse non siano state comprese perfettamente e chiedendo nuove istruzioni tutte le volte che le situazioni specifiche lo richiedano;
- Segnalare tempestivamente eventuali vizi (comportamenti anomali o situazioni potenzialmente pericolose per le persone) che si evidenziassero, anche qualora la responsabilità della segnalazione non competesse prioritariamente al tecnico qualificato;
- Ricordare sempre che ogni impianto (come ogni apparecchio, componente, sistema), dopo l’installazione deve essere – adeguatamente ed agevolmente – utilizzato, mantenuto, verificato, controllato, rimosso (a fine vita), sostituito;
- Perseguire costantemente il principio della soddisfazione dei committenti, nell’ambito dei valori tangibili ed intangibili delle varie tipologie di prodotto/servizio;
- Tenere conto delle percezioni del committente del prodotto/servizio dopo il suo utilizzo da parte del committente;

- Rifiutare di accettare incarichi per i quali si ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali si ritenga di non avere adeguata potenzialità per l'adempimento degli impegni assunti;
- Fare del proprio meglio per dirimere (in forma bonaria) eventuali controversie con i committenti, anche mediante il ricorso a procedure semplici, economiche ed efficaci (per esempio: servizio di conciliazione);
- Rispettare sempre la privacy dei committenti e di tutti gli operatori agenti nella propria area di lavoro, evitando di diffondere dati o situazioni che potrebbero configurarsi come violazioni della privacy.

B.3 DOVERI VERSO I COLLABORATORI/SUBORDINATI

- Trattare sempre le persone con rispetto e riguardo, usando buone maniere e creanza;
- Comunicare correttamente ed efficacemente, esprimendosi in italiano ed assicurandosi che quanto detto sia stato ben compreso;
- Stabilire relazioni efficienti ed efficaci con tutti i soggetti coinvolti nel processo lavorativo;
- Improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza condividendo l'obiettivo di far affermare una comune cultura e identità professionale nei differenti settori in cui si articola la professione;
- In caso di subentro in un incarico già affidato ad altri, verificare che la committenza abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero prima di accettare l'incarico.

B.4 DOVERI – ETICA PROFESSIONALE

- Essere ricettivo e pronto ad adeguarsi ai nuovi metodi di lavoro, sia manuale che intellettuale;
- Prendersi carico di persona dei problemi che si appalesassero nella propria area di lavoro;
- Agire ed operare con autonomia, nell'ambito delle proprie competenze;
- Astenersi dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria etica professionale per ottenere incarichi, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterni al rapporto professionale;
- Informare sempre il committente, nel caso abbia interessi su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori a lui commissionati, quando la natura e la presenza di tali rapporti possa ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di concetti etici.